COMUNE DI BIENTINA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO

del

CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BIENTINA

Indice

Titolo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Interpretazione del regolamento
Art. 3 - Integrazione del regolamento
Art. 4- Modificazione del regolamento
Art. 5 - Efficacia del regolamento
Art. 6 - Sede del Consiglio Comunale

Titolo II
PRIMA SEDUTA ED INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 - Convocazione della prima seduta del Consiglio
Art. 8 - Convalida degli eletti
Art. 9 - Giuramento del Sindaco
Art. 10 - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 11 - Comunicazione dei componenti della Giunta e del Vicesindaco
Art. 12 - Comunicazione delle linee programmatiche di governo
Art. 13 - Cause di ineleggibilità sopravvenute

Titolo III
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 14 - Costituzione dei gruppi consiliari
Art. 15 - Capigruppo consiliari
Art. 16 - Sede delle riunioni dei gruppi consiliari
Art. 17 - Conferenza dei Capigruppo

Titolo IV
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 18 - Commissioni consiliari
Art. 19 - Commissioni permanenti
Art. 20 - Composizione delle commissioni permanenti
Art. 21 - Presidenza e convocazione delle Commissioni permanenti
Art. 22 - Funzionamento delle Commissioni permanenti
Art. 23 - Verbali delle sedute delle commissioni
Art. 24 - Commissioni temporanee – Commissione di controllo e garanzia
Art. 25 - Commissione di indagine

Titolo V
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26 - Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 27 - Funzioni e poteri del Presidente

Titolo VI
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 28 - Prerogative dei consiglieri
Art. 29 - Indennità di presenza e rimborso spese
Art. 30 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
Art. 31 - Consigliere anziano
Art. 32 - Sospensione, rimozione e cessazione della carica
Art. 33 - Dimissioni dalla carica
Art. 34 - Partecipazione alle sedute
Art. 35 - Decadenza

Titolo VII
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 36 - Sedute di prima e seconda convocazione
Art. 37 - Sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza
Art. 38 - Competenza
Art. 39 - Contenuto dell'avviso di convocazione
Art. 40 - Consegna degli avvisi
Art. 41 - Termini per la trasmissione degli avvisi
Art. 42 - Deposito di atti e documenti
Art. 43 - Programmazione dei lavori e ordine del giorno
Art. 44 - Ordine del giorno

Titolo VIII
DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DISCUSSIONE

Art. 45 – Modalità di partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale
Art. 46 - Validità delle sedute di prima e seconda convocazione
Art. 47 – Adunanze pubbliche, segrete e "aperte"
Art. 48 – Riprese audio-video del Consiglio Comunale
Art. 49 – Partecipazione degli assessori non consiglieri
Art. 50 – Attribuzioni del Segretario
Art. 51 – Ammissioni di funzionari e consulenti in aula
Art. 52 – Partecipazione dei Revisori dei Conti
Art. 53 - Comportamento dei consiglieri
Art. 54 – Comportamento del pubblico
Art. 55 – Verifica del numero legale
Art. 56 – Disciplina delle sedute
Art. 57 – Nomina ed attribuzioni degli scrutatori
Art. 58 - Comunicazioni del Presidente e del Sindaco
Art. 59 - Ordine di discussione degli argomenti
Art. 60 - La discussione degli argomenti
Art. 61 - Intervento per fatto personale
Art. 62 - Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 63 - Diritto d'iniziativa
Art. 64 - Diritto a presentare emendamenti
Art. 65 - Diritto di presentare interrogazioni e mozioni
Art. 66 - Primo firmatario e sua sostituzione
Art. 67 - Interrogazione
Art. 68 - Discussione delle interrogazioni
Art. 69 - Trasformazione dell'interrogazione in mozione
Art. 70 - Mozione

Art. 71 - Discussione sulle mozioni
Art. 72 - Ritiro delle interrogazioni e mozioni
Art. 73 - Ordini del giorno
Art. 74 - Mozione di sfiducia
Art. 75 - Astensione obbligatoria
Art. 76 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto
Art. 77 - Chiusura della seduta

Titolo IX
DELIBERAZIONI

Art. 78 - Modalità di voto
Art. 79 - Votazione palese
Art. 80 - Votazione segreta
Art. 81 - Astensione dei consiglieri dalla votazione
Art. 82 - Approvazione delle proposte
Art. 83 - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

Titolo X
IL VERBALE

Art. 84 – Verbalizzazione delle sedute

Titolo XI
DELIBERAZIONI CONSILIARI

Art. 85 – Testo delle deliberazioni e loro pubblicazione

Titolo XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 - Funzioni rappresentative
Art. 87 - Revisione delle circoscrizioni provinciali
Art. 88 – Disposizioni finali

Titolo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Campo di applicazione

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale di Bientina sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 2
Interpretazione del regolamento

Il regolamento è interpretato secondo i criteri utilizzati per le norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto Comunale.

L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del regolamento stesso di cui al successivo art.3.

Art. 3
Integrazione del regolamento

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Quando nel corso delle sedute del Consiglio Comunale si presentano questioni concernenti l'organizzazione o il funzionamento del Consiglio stesso, che non siano disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, su di esse decide il Presidente.

Nel caso di contestazione delle decisioni del Presidente avanzate anche da un solo Consigliere, il Presidente indice apposita mozione d'ordine che sottopone all'Assemblea eseguendo la volontà da essa manifestata in proposito.

Art. 4
Modificazione del regolamento

Il regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il regolamento del Consiglio può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica, su proposta di ciascun consigliere o dalla Giunta Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

La modificazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione di un nuovo regolamento.

Art. 5
Efficacia del regolamento

Il regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 6
Sede del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale si riunisce nel Palazzo Municipale.

Per particolari esigenze, il Presidente, assunto il parere dei capigruppo, può disporre la convocazione del Consiglio in altro luogo da indicare nell'avviso di convocazione.

Titolo II
PRIMA SEDUTA ED INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7
Convocazione della prima seduta del Consiglio

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

La prima seduta del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti, per la elezione del Presidente del Consiglio Comunale e per la comunicazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo è presieduta dal Sindaco.

Il Sindaco neo-eletto convoca la prima adunanza del Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da consegnarsi almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 8
Convalida degli eletti

Nella prima seduta, il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del D.Lgs. 267/2000.

Se la prima seduta non è sufficiente all'esame delle posizioni dei consiglieri o quando si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, l'esame è rinviato ad una seduta successiva, che si considera prosecuzione della prima.

Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se l'oggetto è la loro convalida.

Nella seduta di cui al primo comma, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede conseguentemente alla loro surroga.

I surroganti, se presenti in aula, sono legittimati a partecipare alle ulteriori attività consiliari.

Art. 9
Giuramento del Sindaco

Il Sindaco neoeletto, dopo la convalida degli eletti, procede a prestare giuramento pronunciando la seguente formula:
" Io _____, Sindaco del Comune di Bientina, giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

Art. 10
Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

Dopo aver proceduto alla convalida dei consiglieri eletti, si provvede alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete.

Risulta eletto chi nella prima votazione raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Se non viene raggiunta la maggioranza prevista dal comma precedente, nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Si rinvia alla legge, allo Statuto ed al presente Regolamento per quanto riguarda le funzioni, le competenze e lo status.

Art. 11
Comunicazione dei componenti della Giunta e del Vicesindaco

Dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente del Consiglio comunale che assume quindi la presidenza della seduta, il Sindaco neoeletto dà comunicazione dei componenti della Giunta e del Vicesindaco.

Ogni variazione nella composizione della Giunta o nelle attribuzioni delle deleghe e competenze degli Assessori dovrà essere oggetto di successiva comunicazione.

In caso di dimissioni o cessazione della carica degli Assessori o in caso di revoca, è ammessa una discussione alla quale potrà partecipare un consigliere per gruppo ed ha diritto di intervento per una durata non superiore a cinque minuti.

Art. 12
Comunicazione delle linee programmatiche di governo

Il Sindaco provvede, inoltre a presentare, nella prima seduta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 13
Cause di ineleggibilità sopravvenute

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni di ineleggibilità o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, dopo che il Consiglio ha provveduto alla contestazione, il consigliere interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto.

Titolo III
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 14
Costituzione dei gruppi consiliari

La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

I consiglieri eletti nella stessa lista formano, di regola, un gruppo consiliare, dandone comunicazione al Consiglio, insieme con l'indicazione del capogruppo, nella prima seduta del Consiglio Comunale.

Qualora non pervenga tale indicazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti in ogni lista.

L'eventuale variazione del capogruppo deve essere comunicata nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Il consigliere che non voglia far parte del gruppo della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Consiglio, allegando l'eventuale dichiarazione di accettazione del gruppo di nuova appartenenza.

I consiglieri che recedano dal gruppo della lista in cui sono stati eletti conservano lo status di consigliere. Possono costituire gruppo a se stante, purché raggiungano il numero minimo di due consiglieri.

Per i consiglieri che entrano a fare parte del Consiglio nel corso della legislatura, il termine per dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere è di dieci giorni dalla proclamazione.

La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 15
Capigruppo consiliari

Il capogruppo fa parte della conferenza dei capigruppo di cui all'art. 17 del presente regolamento e svolge funzioni di coordinamento del proprio gruppo rispetto a tutti gli organi istituzionali dell'Ente in base a quanto previsto dalla regolamentazione comunale vigente.

Art. 16
Sede delle riunioni dei gruppi consiliari

I gruppi possono avere a disposizione, nel Palazzo Comunale, locali appositamente destinati alle attività inerenti lo svolgimento del mandato.

Art. 17
Conferenza dei Capigruppo

La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente dell'assemblea ed è composta dai capigruppo consiliari nominati dai rispettivi gruppi consiliari.

La conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente nella definizione del calendario delle sedute del Consiglio, si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento del Consiglio Comunale o su altre questioni di particolare importanza ad essa demandate dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.

La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale:

a) su iniziativa dello stesso,
b) su richiesta del Sindaco e della Giunta Comunale,
c) su richiesta dei capigruppo consiliari che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco.

Fermo restando il potere della Conferenza di decidere in merito al suo funzionamento, nei casi sub b) e sub c) di cui al comma precedente, la conferenza deve essere convocata entro 3 (tre) giorni dalla richiesta del soggetto legittimato e il Consiglio Comunale deve tenersi entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Alla riunione della Conferenza dei capigruppo può partecipare il Sindaco.

Delle riunioni della conferenza deve essere redatto processo verbale.

Titolo IV
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 18
Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti, temporanee o speciali e d'indagine.

L'istituzione, e la definizione delle materie di competenza è oggetto di apposita deliberazione consiliare.

Art. 19
Commissioni permanenti

Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale e devono essere istituite, nel rispetto dell'articolo precedente.

Le commissioni permanenti concorrono, nelle materie di propria competenza definite nella delibera istitutiva, all'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, esprimendo pareri non vincolanti per l'Amministrazione.

In particolare provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio comunale nelle materie individuate ai sensi del comma precedente, o alle stesse rimessi dal Presidente o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.

Le Commissioni provvedono all'esercizio delle loro funzioni, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dall'assegnazione per le valutazioni preliminari degli atti da sottoporre al Consiglio Comunale o entro i termini ad essa assegnati dal Consiglio, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questo illustrate all'assemblea consiliare.

D'intesa con il Presidente può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione.

Le relazioni delle commissioni, di norma, sostituiscono in aula la discussione generale da parte del Consiglio, qualora nessun gruppo, o singolo consigliere, richieda la discussione in aula dell'argomento.

Le Commissioni hanno facoltà d'iniziativa per la presentazione di proposte da iscrivere all'Ordine del Giorno del Consiglio su argomenti rientranti nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 20
Composizione delle commissioni permanenti

Ciascuna commissione permanente è costituita in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, nel rispetto del principio della prevalenza numerica della maggioranza, garantendo però almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Nel caso in cui il numero elevato dei Gruppi consiliari non consenta di assicurare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di rappresentatività di cui al comma precedente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la costituzione delle Commissioni composte da n. 7 (sette) Consiglieri, di cui quattro indicati di comune accordo dai Gruppi di maggioranza e tre indicati dai Gruppi di minoranza.

Il Sindaco e gli assessori non possono far parte delle commissioni.

Il Consiglio può deliberare la decadenza dei componenti delle Commissioni che non partecipino ai lavori per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, la componente consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione, nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 21
Presidenza e convocazione delle Commissioni permanenti

Nella prima seduta ogni commissione, convocata dal Presidente dell'assemblea che deve provvedere per iniziativa propria o su istanza di almeno due dei componenti della commissione stessa, procede alla elezione, nel proprio seno e a maggioranza assoluta, del Presidente e del Vice – Presidente, individuati, rispettivamente fra i consiglieri della maggioranza e della minoranza.

Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza assoluta, dopo la terza votazione, risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei componenti della commissione.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La prima riunione della commissione deve avvenire entro venti giorni dalla esecutività della deliberazione di istituzione.

Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da consegnarsi alle mail comunicate dagli stessi consiglieri e da recapitarsi ai componenti della Commissione almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza, oltre alla documentazione inerente gli argomenti da trattare che il Presidente della Commissione ritiene opportuno.

Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli assessori delegati nelle materie iscritte all'ordine del giorno ed ai capigruppo consiliari ove non facciano parte della commissione stessa.

Ogni membro della commissione può proporre al Presidente argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute, purché rientrino nelle materie di competenza della Commissione.

Quando la richiesta perviene da 1/3 dei componenti della commissione, dal Sindaco o dalla Giunta, il Presidente è tenuto a convocare la commissione entro 7 giorni iscrivendo gli argomenti, indicati nella richiesta, all'ordine del giorno e deve rimettere parere entro 30 giorni dalla richiesta.

Se il termine entro il quale la commissione deve rilasciare il parere di competenza non sia rispettato, l'oggetto può essere comunque iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. In questo caso, il Presidente della Commissione relazionerà al Consiglio i motivi del ritardo.

Art. 22
Funzionamento delle Commissioni permanenti

Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

Le sedute delle Commissioni si terranno presso la sede Municipale, possono altresì tenersi con le modalità di cui all'art. 45.

Le sedute sono segrete esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune, o quando vi sia la richiesta da parte della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può altresì richiedere l'audizione nelle sedute, senza diritto di voto, del Segretario Generale e dei Responsabili degli uffici nonché degli Amministratori o dei dirigenti degli organismi promossi dal Comune o di cui questo fa parte.

Ai lavori delle Commissioni, su richiesta degli interessati ovvero per iniziativa del Presidente, possono partecipare rappresentanti di associazioni o altri organismi rappresentativi di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta qualora l'argomento oggetto di trattazione investa le competenze di due o più Commissioni. In questo caso, il quorum per la validità delle sedute è calcolato sul numero complessivo dei membri che costituiscono le Commissioni convocate congiuntamente.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

Art. 23
Verbali delle sedute delle commissioni

Le funzioni di Segretario verbalizzante dei lavori della Commissione verranno espletate dal Presidente.

I verbali delle sedute dovranno indicare le decisioni relative ad ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni singola trattazione, nonché i pareri e le dichiarazioni dei quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dal consigliere interessato.

Il verbale è approvato nella seduta successiva, dopo l'approvazione è trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Segreteria generale.

Art. 24
Commissioni temporanee - Commissione di controllo e garanzia

Il Consiglio Comunale può procedere alla nomina di una commissione temporanea per lo studio, la valutazione e la impostazione di interventi, progetti e piani di particolare importanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto, la composizione e l'ambito dell'intervento, nonché il termine conclusivo per l'incarico e per riferire al Consiglio comunale.

Della Commissione fanno parte, con criteri proporzionali, rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.

Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

Al termine dell'incarico la commissione riferisce al Consiglio con relazione scritta sul lavoro svolto.

In merito al funzionamento, convocazione e verbalizzazioni delle sedute, valgono per quanto compatibili le norme previste per le commissioni permanenti.

Il Consiglio Comunale al fine di assicurare l'organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo può istituire una commissione consiliare di controllo e garanzia alla quale attribuire il compito di effettuare l'attività di controllo propria del Consiglio Comunale.

La composizione della commissione di controllo e di garanzia è stabilita dal Consiglio in modo da assicurare con criteri proporzionali la partecipazione spettante alla maggioranza e all'opposizione.

La presidenza di detta commissione è attribuita all'opposizione.

Art. 25
Commissione di indagine

Il Consiglio Comunale, per effettuare indagini sull'attività dell'Amministrazione al fine di verificare disfunzioni di organi comunali, di uffici o per accertare irregolarità amministrative denunciate, con apposita delibera che definisce la composizione, l'oggetto dell'attività e il termine entro il quale deve essere espletata l'attività, può istituire Commissioni di indagine, alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

La Commissione di indagine può essere proposta dal Sindaco o dalla Giunta o su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune o su richiesta di almeno 300 elettori del Comune che abbiano posto la propria firma sull'apposita richiesta depositata presso la Segreteria Generale del Comune.

La deliberazione istitutiva deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le Commissioni d'indagine sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nel rispetto del principio della prevalenza numerica in essi della maggioranza, garantendo però almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Le Commissioni d'indagine sono presiedute da un consigliere appositamente nominato dal Consiglio ed appartenente ai gruppi consiliari di opposizione, espletato il loro mandato devono riferire al Consiglio Comunale affinché siano adottate le decisioni conseguenti.

Il funzionamento delle commissioni d'indagine è disciplinato dalle disposizioni relative alle commissioni permanenti, in quanto compatibili.

Titolo V
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26
Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 10 del presente Regolamento.

La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Assessore.

Un terzo dei Consiglieri può proporre con iniziativa motivata una mozione di revoca del Presidente, da discutere entro i quindici giorni successivi alla sua registrazione al protocollo comunale.

La carica di Presidente può essere revocata con la stessa maggioranza e modalità di elezione.

Art. 27
Funzioni e poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne dirige l'attività, assicura il corretto svolgimento dei lavori, modera la discussione degli affari, che avviene secondo l'ordine prestabilito, fa osservare la legge, lo Statuto e il presente Regolamento; concede la facoltà di parlare, indica i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

Il Presidente, inoltre, interpreta il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, previo parere del Segretario Comunale e sentita la Conferenza dei capigruppo.

Egli può in caso di necessità, sospendere o sciogliere l'adunanza o richiedere l'intervento della forza pubblica e nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine dei lavori.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Il Presidente per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri.

Verifica l'ammissibilità di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai Consiglieri.

Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento, sovrintende, coordina e garantisce altresì il lavoro di tutte le Commissioni Consiliari curando che sia data tempestiva informazione ai Presidenti di commissione di tutti gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale e partecipa alle riunioni delle stesse, se invitato.

In caso di assenza od impedimento, anche temporaneo, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.

Titolo VI
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 28
Prerogative dei consiglieri

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

Ciascun consigliere è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio Comunale. Egli non è responsabile se motivatamente si astiene dal voto.

Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

Ogni consigliere comunale può richiedere la convocazione del Consiglio.

La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio Comunale, se viene sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri in carica: in tal caso il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 29
Indennità di presenza e rimborso spese

I Consiglieri hanno diritto a percepire, nella misura deliberata dal Consiglio Comunale e nei limiti previsti dalla legge, gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni operanti nell'ambito dell'Ente.

Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi di cui fanno parte.

Ai Consiglieri comunali che, per incarico del Consiglio o per delega del Sindaco, devono spostarsi dalla sede comunale, per ragioni connesse con il loro mandato, spetta l'uso dell'auto di servizio.

Ove non sia possibile o conveniente l'uso dell'auto di servizio spetta, dietro loro richiesta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute ed effettivamente occorse e documentate.

Il regime delle aspettative e dei permessi è disciplinato dalla legge.

Art. 30
Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri Comunali nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge e le disposizioni in merito al trattamento e diffusione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il diritto di accesso è esercitato in via generale dai Consiglieri Comunali per le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, per le determinazioni, i decreti, le ordinanze e tutti gli atti a rilevanza esterna emessi dai responsabili di Area, inclusi i relativi atti preparatori; nonché per gli atti a rilevanza esterna emessi dal Sindaco, dal Segretario comunale, o dalle diverse figure previste dalla Legge.

Per i documenti non direttamente reperibili sul sito comunale detta richiesta è formulata per iscritto individuando in modo puntuale e dettagliato gli atti richiesti, citando, ove possibile, gli estremi identificativi (numero e data) degli atti medesimi. Qualora siano ignoti tali estremi, almeno gli elementi che consentano l'individuazione degli atti, al fine di comportare il minor aggravio amministrativo possibile per gli uffici comunali che devono poter esaudire la richiesta. L'accesso per presa visione è immediato compatibilmente alle esigenze di servizio.

Durante l'esame documentale da parte del Consigliere richiedente non è ammessa la presenza di collaboratori o consulenti.

Gli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine e comunque non oltre trenta giorni.

Le copie vengono rilasciate tramite posta elettronica in esenzione dei costi di riproduzione, di ricerca e dei diritti di segreteria in quanto il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti inerenti la carica di Consigliere e in nessun caso egli può far uso privato degli atti e documenti così acquisiti

Il diritto di accesso nella forma del rilascio di copia non può concretarsi nell'obbligo per il Comune di svolgere attività di ricerca, indagine o di ricostruzione storica o analitica dei procedimenti, che producano un aggravamento dello svolgimento delle attività istituzionali.

Il diniego del rilascio di copia è opponibile per i motivi riconducibili alla tutela di interessi prevalenti rispetto a quello dei richiedenti.

La richiesta indeterminata è inammissibile.

I casi di esclusione dal diritto di accesso previsi dalla legge si applicano anche ai consiglieri comunali.

Per atti, provvedimenti o documenti in genere provenienti da altra Istituzione, Ente o Autorità è consentita la visione, mentre la richiesta del rilascio di copia dovrà essere avanzata al soggetto che ha emanato l'atto.

Art. 31
Consigliere anziano

Il Consigliere anziano è colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 TUEL, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 32
Sospensione, rimozione e cessazione della carica

I consiglieri, rimossi dalla carica con Decreto del Presidente della Repubblica, previa sospensione del Prefetto, per le motivazioni di cui all'art. 142 TUEL, cessano la carica dalla data di notifica del provvedimento.

I consiglieri cessano dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti previsto dalla legge.

Il Consiglio provvederà alla surroga dei consiglieri cessati dalla carica con coloro che nella stessa lista hanno riportato il maggior numero di voti individuali dopo gli eletti.

Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Art. 33
Dimissioni dalla carica

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate per iscritto ed indirizzate al Consiglio Comunale, anche nel corso di una seduta consiliare: esse devono essere assunte al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio deve provvedere alla relativa surrogazione entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. A tal fine il Presidente convoca il Consiglio in tempo utile per rispettare tale scadenza.

Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 141, 1° comma, lettera b) n° 3, del TUEL.

Art. 34
Partecipazione alle sedute

Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari permanenti.

I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, sono tenuti a darne comunicazione, scritta o verbale, al Presidente.

Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario, perché sia presa nota a verbale.

Gli assessori comunali non consiglieri, partecipano a tutte le sedute consiliari senza diritto di voto e possono essere relatori su proposte di deliberazioni, intervengono nel dibattito, e formulano proposte, emendamenti, mozioni, ordini del giorno.

Art. 35
Decadenza

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio.

La decadenza può essere fatta rilevare dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco, da un Consigliere o da un elettore del Comune.

Il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.

Decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Titolo VII
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 36
Sedute di prima e seconda convocazione

Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio comunale entro venti giorni dalla data richiesta formulata da parte di un quinto dei consiglieri, dalla Giunta o dal Sindaco inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

L'avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno, che deve essere stabilito nello stesso avviso di convocazione.

Nell'ipotesi che la seduta di cui alla prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere inviato ai soli consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità la seduta consiliare

di seconda convocazione sarà valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

Nella seduta di seconda convocazione non si potrà comunque deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto, o regolamento, maggioranze qualificate.

Art. 37
Sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione e sono convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta di consiglio.

Tutte le altre sedute sono considerate straordinarie e devono essere convocate tre giorni prima della seduta consiliare.

Su richiesta motivata del Sindaco in merito all'urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato con il solo preavviso di 24 ore.

In caso sia necessario integrare l'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, possono essere aggiunti i nuovi argomenti con il termine di preavviso di 24 ore.

Art. 38
Competenza

La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente a mezzo di avvisi.

Nel caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal Consigliere Anziano.

Art. 39
Contenuto dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, dovrà contenere:

a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
b) la sede dove si svolge la seduta consiliare;
c) la data e la firma del Presidente o di chi lo sostituisce legalmente.

Art. 40
Consegna degli avvisi

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a ciascun consigliere all'indirizzo di posta elettronica dal medesimo comunicato nella modulistica depositata in segreteria nei giorni seguenti alla proclamazione.

L'invio della mail all'indirizzo comunicato costituisce prova della avvenuta convocazione.

In occasione della seduta di insediamento l'avviso di convocazione viene inviato ai consiglieri neoletti.

L'avviso di convocazione della seduta consiliare deve essere trasmesso, con le medesime modalità, anche agli assessori extraconsiliari.

Art. 41
Termini per la trasmissione degli avvisi

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione per le sessioni straordinarie, cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione per

le sessioni ordinarie e 24 ore prima del giorno stabilito per sessione urgente.

L'eventuale ritardata trasmissione dell'avviso di convocazione si ritiene sanata, qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato/a invitato.

Art. 42
Deposito di atti e documenti

Le proposte di deliberazione e tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere resi disponibili ai consiglieri comunali a decorrere dalla data di convocazione del Consiglio Comunale.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere resi disponibili nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Art. 43
Programmazione dei lavori e ordine del giorno

Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale, sulla base delle proposte di deliberazione depositate e delle richieste di inserimento di argomenti da parte del Sindaco, della Giunta o da parte di un quinto dei Consiglieri comunali, fermo restando quanto stabilito all'art. 28.

Art. 44
Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, costituisce l'ordine del giorno dei lavori.

Esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di conoscere esattamente gli argomenti che verranno trattati ed è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

In caso di urgenza motivata possono essere aggiunti agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno già diramato con l'avviso di convocazione, altri argomenti mediante ordine del giorno suppletivo da inviarsi ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare.

Nell'ordine del giorno devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica, e quelli da trattarsi in seduta segreta o se si tratti di seduta aperta.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio sono pubblicati all'Albo on line del Comune entro il termine di consegna dell'avviso

E' possibile pubblicizzare la seduta anche attraverso altre forme ritenute idonee.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze sono inviati nei termini previsti, all'Organo di Revisione e ai responsabili di Area interessati.

Titolo VIII
DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DISCUSSIONE

Art. 45
Modalità di partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale

La partecipazione al consiglio comunale da parte dei consiglieri avviene, di norma, in presenza.

Il Consiglio Comunale può altresì riunirsi validamente mediante videoconferenza, avvalendosi delle tecnologie esistenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che gli stessi possano interagire assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta e che sia garantito lo svolgimento delle funzioni del segretario di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 267/2000. Nel rispetto delle condizioni suddette anche il Segretario verbalizzante può partecipare alla seduta mediante collegamento in videoconferenza.

Le sedute svolte in modalità mista, con alcuni membri del Consiglio, o il Segretario Comunale, presenti in sede e altri collegati in videoconferenza, si considereranno tenute presso la sede del Consiglio Comunale, dando conto a verbale delle modalità di partecipazione dei singoli membri. Le sedute con tutti i

membri del Consiglio collegati da remoto si considereranno invece tenute “in videoconferenza”, dandone conto nel verbale.

Art. 46
Validità delle sedute di prima e seconda convocazione

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.

L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione.

Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di prima convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti.

L’adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

Le deliberazioni, sono valide purché intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati per legge all’Ente.

Quando l’avviso inviato per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad inviare l’invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Il Presidente apre la seduta, nell'ora indicata dall'avviso di convocazione.

Trascorsi quindici minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone che si proceda all'appello nominale, ai fini dell'accertamento del numero legale.

Art. 47
Adunanze pubbliche, segrete e “aperte”

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dalle norme del presente regolamento.

Nell’apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi audiovisivi nell’esercizio delle attività di pubblica informazione.

L’adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle persone, in ordine alla loro situazione personale o familiare, alle capacità ed alle condizioni di moralità e di correttezza, ovvero vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni che rientrano nelle fattispecie di cui al comma precedente, il Presidente invita i Consiglieri ad esimersi da tali riferimenti, ovvero dispone che la discussione prosegua in seduta segreta.

Su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio della discussione in seduta segreta.

Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone l’uscita dall’aula delle persone estranee al Consiglio.

Durante le adunanze segrete rimangono in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale.

I verbali delle sedute segrete devono essere redatti e conservati nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza e privacy.

Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d’interesse della comunità, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio comunale, in adunanza “aperta”, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi pubblici.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati soggetti a vario titolo interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti

e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Alla seduta potrà intervenire il Segretario comunale o altro soggetto dallo stesso individuato con l’incarico di redigere un verbale che verrà conservato insieme agli altri verbali delle seduta consiliare e sullo stesso sarà chiaramente indicato che trattasi di una adunanza aperta.

Art. 48
Riprese audio-video del Consiglio comunale

Il Comune di Bientina effettua le riprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale per la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Le registrazioni delle sedute sono conservate su supporto digitale e restano disponibili sul sito per tutto il periodo di durata del Consiglio comunale.

Il Consiglio può disporre, con motivata delibera, che le sedute pubbliche vengano trasmesse in modalità streaming attraverso apposita applicazione presente sul sito dell’ente.

Art. 49
Partecipazione degli Assessori non Consiglieri

Gli assessori non Consiglieri di cui all’art. 30 comma 6 dello Statuto, partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d’intervento, ma senza diritto di voto.

La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale può avvenire in presenza o a distanza non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 50
Attribuzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e ne cura la verbalizzazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Segretario nominato ai sensi dell’art 45 dello Statuto.

Nel caso in cui il Segretario comunale rilevi un conflitto di interesse in merito alla delibera in trattazione, ha l’obbligo di astenersi e le funzioni saranno svolte dal Vicesegretario.

Art. 51
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant’altro risulti necessario a meglio illustrare gli argomenti posti all’Ordine del giorno della seduta.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell’Amministrazione, od esperti o dipendenti di altri enti che abbiano una competenza diretta relativamente alla materia sulla quale il Consiglio Comunale è chiamato a discutere e votare, per fornire illustrazioni e chiarimenti, in tali casi la presenza in aula diventa obbligatoria.

Art. 52

Partecipazione dei revisori dei conti

Il revisore dei Conti, su invito del Presidente dell'assemblea, può partecipare alle sedute consiliari e può intervenire durante la discussione di proposte sulle quali è espresso il parere ovvero per riferire al Consiglio Comunale sulla propria attività di cui all'art.239 del TUEL.

Art. 53
Comportamento dei Consiglieri

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti riferiti all'attività politico – amministrativa del Comune.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e deve essere contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto.

Non è consentito fare apprezzamenti, che possono offendere l'onorabilità di persone.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo espressamente.

Dopo un secondo richiamo all'ordine rivolto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente ordina l'inibizione della parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Se il Consigliere contesta tale decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente e senza ulteriore discussione, decide, con votazione in forma palese circa l'inibizione della parola al medesimo Consigliere.

Art. 54
Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio e che rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.

In tal caso, ove necessario, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa la seduta, nell'aula possono far ingresso le forze di polizia.

Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nei commi precedenti. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta.

Qualora il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 55
Verifica del numero legale

La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale.

Qualora, nel corso della seduta o a seguito di richiesta di verifica avanzata da ciascun consigliere, venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti.

Se, dopo un quarto d'ora dalla verifica, il numero legale non viene raggiunto, il Presidente, effettuati gli opportuni richiami, aggiorna i lavori consiliari ad altra data provvedendo a dare avviso ai consiglieri assenti.

Art. 56
Disciplina delle sedute

I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati e in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli

interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

I consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, segnalando adeguatamente l'intenzione.

Non è possibile interrompere il consigliere durante il suo intervento; il Presidente può intervenire per invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione ed a concludere l'esposizione.

Art. 57
Nomina ed attribuzioni degli scrutatori

All'inizio della seduta, effettuato l'appello da parte del Segretario Comunale e verificato il numero legale, dopo aver dichiarato aperta la seduta, il Presidente, qualora siano previste votazioni a scrutinio segreto, designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori.

La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

La regolarità delle votazioni a scrutinio segreto è accertata dal Presidente, assistito dagli stessi.

Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario comunale riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte.

Le schede contestate o annullate sono invece vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario comunale e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 58
Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

E' in facoltà del Presidente e del Sindaco fare comunicazioni all'assemblea.

Le comunicazioni hanno carattere informativo sullo stato delle questioni già deliberate oppure in merito a questioni che siano ancora allo studio o in merito a questioni ritenute di particolare importanza per il Consiglio Comunale.

Tali comunicazioni avranno luogo subito dopo le formalità di apertura dell'adunanza; su di esse non è ammessa discussione.

Art. 59
Ordine di discussione degli argomenti

Terminate le comunicazioni del Presidente o del Sindaco, il Presidente pone in discussione gli argomenti in ordine di iscrizione all'ordine del giorno.

Qualora nel corso della seduta se ne ravvisi la necessità, il Presidente può proporre una inversione nella trattazione degli argomenti.

Tale facoltà è riservata anche ai singoli consiglieri e al Sindaco.

La proposta deve essere approvata dal consiglio a maggioranza semplice.

In caso di eccezionale protrazione oltre i tempi fissati o concordati o comunque in caso di mancato esaurimento della discussione e votazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il Consiglio può decidere la chiusura della seduta secondo quanto previsto dall'art.77 comma 2.

In questo caso l'avviso di rinvio dovrà essere notificato solo ai consiglieri assenti.

Art. 60
La discussione degli argomenti

Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal relatore che potrà anche rinviare alla relazione scritta, qualora sia stata inviata a tutti i consiglieri.

La discussione si apre successivamente, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito, e la parola è concessa ai consiglieri per turno, secondo l'ordine delle richieste da essi presentate al Presidente.

Nel corso del dibattito, ogni consigliere ha la facoltà di intervenire nella discussione per non più di due volte sullo stesso argomento tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiamo al Regolamento, per porre questioni pregiudiziali o sospensive, con interventi da contenersi nel tempo più breve possibile.

E' in facoltà del Presidente valutare e determinare altri casi di deroga.

Gli interventi dei consiglieri, devono riguardare unicamente le proposte in discussione e non possono, di norma, durare più di dieci minuti.

Lo stesso spazio temporale è assegnato ai consiglieri per l'illustrazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

Qualora il consigliere che interviene alla discussione non si attenga all'argomento all'ordine del giorno, il Presidente anche su richiesta di un altro consigliere, ha la facoltà di richiamarlo invitandolo ad attenersi all'ordine ed ai tempi della discussione.

Nel caso in cui il consigliere persista nella trattazione di questioni estranee all'argomento in discussione o divaghi ed ecceda in lungaggini inopportune è facoltà del Presidente togliergli la parola per proseguire nell'ordine dei lavori.

Qualora il consigliere non rispetti la decisione del Presidente, quest'ultimo può decretarne l'espulsione dall'aula consiliare.

Ogni consigliere può chiedere brevi sospensioni della seduta per verificare questioni attinenti alla posizione unitaria che il gruppo consiliare di appartenenza intende assumere in ordine a fatti, atti o comportamenti sopravvenuti rispetto alla documentazione disponibile al momento della convocazione del Consiglio. La proposta deve essere approvata dalla assemblea con maggioranza semplice dei presenti e comunque le sospensioni non possono essere superiori a dieci minuti.

Art. 61
Intervento per fatto personale

Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, la decisione è assunta dall'assemblea a maggioranza semplice senza ulteriore discussione.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 62
Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendone il ritiro dall'ordine del giorno.

Si definiscono pregiudiziali le questioni che impediscono la discussione dell'argomento per ragioni interne e proprie della specifica procedura, con esclusione di questioni strumentalmente dirette a porre nel nulla la funzione del diritto di iniziativa, ovvero di procedimenti coinvolgenti l'attività assembleare che, in quanto definiti per tempi e fasi da precise norme di legge non siano suscettibili di essere derogate e, quindi, utilmente e legittimamente richiamabili a base di una questione pregiudiziale.

La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

La sospensiva può essere proposta da qualsiasi consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Sull'ammissibilità della questione decide il Presidente; e se ritenuta ammissibile, il Consiglio, prima di procedere oltre nella trattazione dell'argomento, a maggioranza semplice, decide circa l'accoglimento.

Art. 63
Diritto d'iniziativa

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.

Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla Legge e dallo Statuto e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Le proposte di deliberazioni devono essere formulate per iscritto e presentate al Presidente del Consiglio Comunale il quale le trasmette al Segretario Comunale per la relativa istruttoria.

L'iscrizione all'ordine del giorno sarà concordata in sede di conferenza dei capigruppo per la prima seduta utile e, comunque, non oltre 30 gg. dalla presentazione della richiesta.

Art. 64
Diritto a presentare emendamenti

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

La discussione e votazione degli emendamenti avviene secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Gli emendamenti possono essere presentati prima della seduta consiliare, o nel corso della stessa

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente della seduta, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione, ove possibile devono essere corredati dei pareri tecnico-contabili, laddove modifichino la finalità, ed il senso logico della norma.

Il Presidente ha la facoltà di negare lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi, quando siano formulati con parole e frasi non convenienti, ovvero quando si tratti di argomenti estranei all'oggetto della discussione.

Gli emendamenti possono essere ritirati dal presentatore prima della votazione.

Un emendamento ritirato può essere ripreso da un altro consigliere.

Se chi ritira un emendamento chiede di spiegarne le ragioni può farlo, ma la parola gli sarà concessa per un tempo non superiore a 5 minuti.

La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale; gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo fa decadere automaticamente quest'ultimo.

Possono essere presentati, nel corso della seduta, emendamenti verbali di limitata portata e tali da non modificare la proposta originale. La valutazione è comunque riservata al Presidente della seduta.

Qualora l'emendamento, presentato ed accolto, richieda i pareri e l'attestazione della relativa copertura finanziaria, e ciò non sia possibile nel corso della seduta, il Presidente propone il rinvio dell'adozione, a meno che sia presente il responsabile del servizio e questi sia in grado di provvedere al rilascio dei pareri e dell'attestazione.

Art. 65
Diritto di presentare interrogazioni e mozioni

I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni formulandole per iscritto.

Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere trattate contemporaneamente.

I consiglieri non possono trattare nella stessa seduta più di due mozioni, rispettando l'ordine di presentazione.

I consiglieri possono richiedere che la propria mozione o interrogazione sia riconosciuta urgente.

Sulle richieste decide il Presidente sentita la conferenza dei capigruppo.

Della decisione è data notizia al Consiglio dal Presidente nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione della richiesta, fissando la data della discussione

Art. 66
Primo firmatario e sua sostituzione

Ogni consigliere può firmare interrogazioni e mozioni presentate da altri, ma come interrogante o proponente è ad ogni effetto considerato il primo firmatario.

Tuttavia se questo non sia presente al momento della discussione o vi rinunci, può essere sostituito dal successivo dei firmatari.

Art. 67
Interrogazione

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta, di conoscere:

a. se qualche fatto sia vero;
b. se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
c. se si intenda informare il Consiglio comunale dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune;
d. quali siano i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

L'interrogante o gli interroganti possono chiedere che la risposta venga data oralmente o per iscritto, in caso di risposta scritta all'interrogazione, verrà fornita risposta entro venti giorni per iscritto dal Sindaco o dall'assessore competente per materia.

Ove il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione potrà essere trattata, a richiesta dell'interrogante da presentare per iscritto, in aula nella prima seduta successiva alla richiesta.

In caso di risposta orale, l'interrogazione viene posta all'ordine del giorno della prima seduta utile consiliare.

In tale seduta le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore competente non possono superare i dieci minuti e possono dar luogo ad una replica dell'interrogante, contenuta in tempo non superiore a cinque minuti, per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

Delle interrogazioni a risposta scritta ricevute, il Sindaco deve dare comunicazione al Consiglio.

Il Sindaco o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta nella seduta consiliare successiva.

Art. 68
Discussione delle interrogazioni

La trattazione delle interrogazioni avviene di norma nella parte iniziale, dopo le comunicazioni del Sindaco, o al termine della seduta consiliare; il tempo riservato a questo scopo in ogni seduta, non può superare i quindici minuti.

Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni quando risulti assente l'interrogante.

L'interrogazione viene presentata e illustrata al Consiglio da uno dei presentatori.

Art. 69
Trasformazione dell'interrogazione in mozione

Se l'interrogante non è soddisfatto della risposta ed intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.

Tale mozione può essere presentata anche da un consigliere diverso dall'interrogante.

Art. 70
Mozione

La mozione consiste in un atto di indirizzo politico diretto a sollecitare o ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.

La mozione può consistere anche in un giudizio negativo in ordine a determinati aspetti dell'azione dell'Amministrazione comunale.

La mozione deve essere presentata per iscritto ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva.

Art. 71
Discussione sulle mozioni

Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, alla votazione e alla proclamazione delle deliberazioni di cui agli articoli 78 e seguenti del presente regolamento.

Su ogni mozione possono presentarsi emendamenti, che saranno discussi e votati, secondo le norme richiamate nel precedente comma.

Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

Qualora siano state presentare interrogazioni su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interroganti è concesso illustrare la loro interrogazione subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 72
Ritiro delle interrogazioni e mozioni

Se nessuno dei firmatari si trovi presente quando sono poste in discussione l'interrogazione o la mozione, queste si considerano ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

La mozione, una volta posta all'ordine del giorno, non può essere ritirata se un quinto dei consiglieri si oppone.

Art. 73
Ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici e sociali di carattere generale.

L'ordine del giorno deve essere presentato per iscritto e viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta successiva.

Il consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno presentato e lo illustra ai presenti.

A conclusione del dibattito si procederà alla votazione.

Art. 74
Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia, prevista dall'art. 52 del Dlgs. 267/00, deve essere discussa dal Consiglio con le seguenti modalità da ritenersi integrative di quelle previste dalla citata normativa:

- La mozione è inviata dai proponenti al Presidente che provvede, dandone contestuale informazione alla Conferenza dei Capigruppo, alla convocazione del Consiglio non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento;
- La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;

Qualora la votazione, effettuata per appello nominale, riporti la maggioranza assoluta dei componenti, intesa nella metà più uno dei componenti effettivamente in carica, la mozione di sfiducia è approvata e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 75
Astensione obbligatoria

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

Tale obbligo sussiste in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, i consiglieri non si trovino in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera.

Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

Art. 76
Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente, del Sindaco o del relatore, il Presidente stesso dichiara la chiusura della discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto, un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra brevemente la posizione del gruppo.

Possono inoltre intervenire consiglieri che intendano motivare posizioni diverse dal gruppo di appartenenza.

Le dichiarazioni di voto non possono superare un limite di tempo pari a 5 minuti.

Dopo che è stato proclamato il risultato, non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento nel corso della seduta.

Gli argomenti già discussi nelle commissioni consiliari permanenti, ove istituite, non danno, di norma, luogo a discussione e vengono sottoposti a votazione dopo le eventuali dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consiliari o dei singoli consiglieri che ne facciano richiesta.

Tuttavia, qualora un gruppo ne richieda la discussione in aula, questa si svolgerà nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti nei commi precedenti.

Art. 77
Chiusura della seduta

La seduta si chiude con l'esaurimento di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo i casi di riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

Il Consiglio può decidere la chiusura della seduta prima di aver esaurito gli argomenti iscritti all'ordine del giorno: in tal caso è necessario la votazione della proposta di sospensione ed aggiornamento dei lavori.

Titolo IX
DELIBERAZIONI

Art. 78
Modalità di voto

Il Consiglio delibera a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano o per appello nominale ovvero a scrutinio segreto.

Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente.

Art. 79
Votazione palese

La votazione palese si manifesta per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano, i consiglieri che approvano alzano la mano, quelli che non approvano non alzano la mano e i consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.

La votazione palese per appello nominale viene utilizzata nel caso in cui la seduta si svolga in modalità da remoto ovvero in caso di partecipazione alla seduta, da remoto, da parte di singoli consiglieri e limitatamente alla loro manifestazione di voto.

Nella votazione per appello nominale, il Segretario comunale esegue l'appello dei consiglieri interessati, questi manifestano il proprio voto favorevole, contrario o dichiarano di astenersi.

Art. 80
Votazione segreta

La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti nomine o designazioni di persone, ovvero nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone, oltre che nei casi previsti dalla legge.

La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete, con le seguenti modalità.

a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà espresso scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà espresso scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare;
c) Chi non intende partecipare al voto deve dichiarare di astenersi;
d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio avviene a cura degli scrutatori;
e) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario comunale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;
f) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 81
Astensione dei consiglieri dalla votazione

I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione, salvo quanto previsto dall'art. 80 del presente regolamento.

Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non si esprimono sulla votazione dichiarando di astenersi.

I consiglieri astenuti, di cui al comma precedente, concorrono alla formazione del numero legale dei presenti per la validità della seduta ma non si computano nel numero dei votanti.

Art. 82
Approvazione delle proposte

La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente regolamento.

Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza si intende il numero che, moltiplicato per due supera di uno il numero dei votanti stesso.

Il numero dei votanti si ottiene sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.

Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

Art. 83
Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 80. In particolare essi:

a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna,

b) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle concernenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.

Dello spoglio delle schede viene redatto dal Segretario comunale apposito prospetto che è consegnato subito al Presidente per la proclamazione dell'esito di voto.

L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

Titolo X
IL VERBALE

Art.84
Verbalizzazione sedute

Il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del TUEL redige verbale sintetico riportante:

a) il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura; l'annotazione dei consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;
b) l'ordine degli interventi nel corso della discussione dell'ordine del giorno;
c) la tipologia di seduta (pubblica o segreta) e la forma di votazione seguita;
d) esito della votazione riportando il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
e) I consiglieri possono fornire il testo degli interventi affinchè sia allegato al verbale.

Il verbale sintetico delle sedute del Consiglio comunale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale.

Costituisce allegato al verbale sintetico la registrazione audio-visiva integrale della seduta consiliare su apposito supporto digitale

Ai fini dell'accessibilità, unitamente alla registrazione audio-visiva della seduta è reso disponibile il testo integrale dei lavori consiliari.

Titolo XI
DELIBERAZIONI CONSILIARI

Art. 85
Testo delle deliberazioni e loro pubblicazione

Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata.

Le deliberazioni devono contenere:

- il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura; l'annotazione dei consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;
- il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
- tipologia di seduta (pubblica o segreta).

Le deliberazioni consiliari sono pubblicate mediante affissione all'albo on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Ogni deliberazione deve indicare la data di pubblicazione e di esecutività.

Titolo XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86
Funzioni rappresentative

I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione

comunale.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.

Essa interviene assieme al Presidente ed alla Giunta comunale e al Sindaco.

La delegazione viene costituita dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 87
Revisione delle circoscrizioni provinciali

La deliberazione per la revisione delle circoscrizioni provinciali è assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con l'osservanza dei criteri e indirizzi di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 88
Disposizioni finali

Il presente Regolamento, composto di n. 88 articoli è stato affisso all'Albo on line in pubblicazione dal 15/05/2025 Rep. N. 400.

Il Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione all'albo on line.

Il presente Regolamento, pur nel rispetto del genere maschile e femminile, è stato redatto utilizzando il maschile singolare e plurale, con lo scopo di renderlo immediatamente comprensibile ed accessibile.